

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che in data 08/11/2017 veniva inviata al Procuratore Federale segnalazione che il Sig. Mirko Calistri, attualmente tesserato con la US Affrico di Firenze, in precedenza, dal 2003 al 2012 con società della provincia di Roma e successivamente, negli anni 2013, 2014 e 2015 era stato tesserato con la Soc. Cortona Bocce di Arezzo con il nome di Riccardis Diego;

Che il procuratore Federale inviava a questo ufficio, competente per ogni decisione, la segnalazione;

Che in data 12/12/2017 veniva inviata al Sig. Mirko Calistri comunicazione dell'esposto invitandolo a far pervenire alla segreteria di questo ufficio memoria e documenti difensivi;

Che il Sig. Mirko Calistri non aderiva a tale invito

considerato

Che in effetti è risultato che un certo Riccardis Diego è stato tesserato negli anni 2013-2014 e 2015 con la Bocciofila Cortona Bocce

Che nessuna contestazione, all'esposto è giunta a questo ufficio, è stata sollevata dal Sig. Mirko Calistri

Che nella fattispecie può ravvisarsi quanto previsto nell'art. 59 punto 1 del Regolamento di giustizia e disciplina

decide

di comminare ai sensi del punto 3 del su indicato articolo la squalifica di 1 (uno) anno a carico dell'atleta Mirko Calistri

manda

alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti del caso

Roma 22/12/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci

